

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANAM" A.P.S. .

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione ovvero a seguito dell'assunzione della qualifica di Associazione di promozione sociale, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "ANAM" in sigla " ."
da ora in avanti denominata "associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione al Runtis nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "Aps" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede attualmente in Pistoia

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 - Durata

la durata dell'associazione è illimitata.

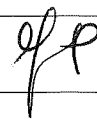
FINALITÀ E OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità e oggetto associativo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In ottemperanza alle norme del Codice del Terzo Settore e considerando importante riscoprire la **Montagna** recuperando un rapporto armonico con Madre Natura attraverso un equilibrato stile di vita in sintonia con il nostro ambiente e pianeta; con particolare riguardo agli esseri viventi, animali e vegetali in esso presente, l'associazione intende:

- a. promuovere il ritorno all'essenziale e come bisogno di un benessere fisico e mentale da ricercare nell'esperienza diretta della montagna e del bosco favorendo l'immersione nella natura, la rigenerazione, l'accoglienza, la scoperta e valorizzazione del territorio;
- b. promuovere la progettazione, la solidarietà tra le comunità, la divulgazione delle arte, e dei saperi ed in genere la conoscenza al fine di favorire il dialogo, la pace e la condivisione tra i popoli, le comunità e le persone;
- c. promuovere la conservazione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali montane nonché la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ad esso associato;
- d. promuovere un turismo lento responsabile e sostenibile con basso impatto ambientale



e. promuovere la consapevolezza degli effetti che le nostre scelte sull'uso delle risorse naturali del pianeta hanno sulla nostra dimensione di vita umana favorendo l'affermazione di una cultura ecologica fondata sul rispetto dei cicli naturali e sulla consapevolezza dei limiti delle risorse del Pianeta, al fine di realizzare un rapporto virtuoso tra uomo e ambiente;

f. promuovere e sostenere il benessere psicofisico e spirituale della persona in un mondo di armonia e pace, sostenendo attivamente lo sviluppo e la conoscenza del benessere della cura attraverso le terapie olistiche;

g. promuovere la progettazione, la solidarietà tra le comunità, la divulgazione delle arte, e dei saperi ed in genere la conoscenza al fine di favorire il dialogo, la pace e la condivisione tra i popoli, le comunità e le persone;

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f. formazione universitaria e post-universitaria;

g. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

k. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,
e successive modificazioni;

n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;

o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione, sia
direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e
privati, potrà:

**INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE
2000, N. 328, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI ALLA
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, E ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

a. sostenere gli associati con familiari interessate da situazioni di svantaggio
fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare attraverso la
realizzazione di gruppi d'incontro e confronto, di esperienze di vita comune
ove trovare momenti di rigenerazione personale e di sostegno psicologico;

b. sostenere gli associati, ed in genere le persona con disabilità e con disagio
attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire

l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il
più indipendente possibile;

RESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14

EBBRAIO 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 129 DEL 6 GIUGNO 2001, E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

a. progettare, sostenere e realizzare attività socio-sanitari dirette al
recupero del benessere fisico attraverso discipline e tecniche olistiche
ovvero, ma a solo titolo esemplificativo, nel settore della salute
naturale/naturopatia, del lavoro sul corpo e sulle energie, della crescita
umana e trasformazione attraverso corsi di yoga, corsi di meditazione,
rilassamento corporeo, shiatsu, riequilibrio energetico, tui-na;
Feldenkrais, Reiki, massaggio Thay, massaggio Ayurvedico ed ogni
attività affine;

b. ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività di servizi di
assistenza sociale attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali della
montagna ivi compreso la realizzazione di prestazioni e servizi terapeutici
attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante (Pet-Therapy /
Green Therapy);

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO

2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' LE ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE

SOCIALE CON FINALITA' EDUCATIVA

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed
aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale docente ed in
genere del personale scolastico attraverso l'insegnamento di pratiche e
tecniche olistiche al fine di sviluppare il benessere e l'armonia della
persona;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di servizi per le famiglie di tipo educativo e ricreativo come fattorie didattiche, centri gioco educativi, centri estivi o invernali, sia a carattere residenziale che semi-residenziale ove consentire alla persona lo sviluppo benessere del proprio benessere fisico - psichico;

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, formazione qualificata e specializzata, riqualificazione ed aggiornamento, tutoraggio e consulenza diretta ad ogni tipo di lavoratore attraverso l'insegnamento di pratiche e tecniche olistiche al fine di sviluppare il benessere e l'armonia della persona;

JP

K

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, formazione qualificata e specializzata, riqualificazione ed aggiornamento indirizzata ad imprenditori o aspiranti tali operanti nei vari comparti connessi all'agricoltura ed al turismo, anche attraverso metodologie non formali come stage formativi e/o visite guidate e l'utilizzazione di metodi innovativi (es.: e-learning), università diffusa; realizzazione di progetto di Scuole formative in agricoltura, accademie dei contadini e delle tradizioni gastronomiche collegate;

- favorire la formazione professionale dei propri associati tramite appositi corsi utili ad elevare il livello competenze e professionalità sui temi istituzionali dell'associazione;

- progettare, organizzare e gestire attività e percorsi educativi afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi e al counseling ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività espressive con finalità formativa ovvero ed a mero titolo esemplificativo laboratori di animazione teatrale o laboratori di immagine o arte cinematografica con bambini, giovani e adulti in contesti scolastici ed extra-scolastici;

INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ, ESERCITATA ABITUALMENTE, DI RACCOLTA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI;

9/10

1/1

- a. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette alla salvaguardia ed alla promozione e tutela del patrimonio naturale, della cultura della sostenibilità e dell'ambientalismo inteso come rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni e forme di vita attraverso, ma a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di parchi comunali, riserve naturali, centri territoriali di educazione ambientale, di aree educative in parchi naturali, l'organizzazione di servizi educativi in natura, eventi di sensibilizzazione e percorsi formativi per sensibilizzare all'economia circolare;

- b. ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività di produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la costituzione di Comunità Energetiche Rurali e l'inserimento di impianti fotovoltaici senza occupazione di suolo agricolo e la tutela/miglioramento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- c. promuovere la realizzazione di progetti ed attività dirette alla difesa e valorizzazione del territorio toscano attraverso la gestione di problematiche e/o risorse ambientali al fine di assicurare una sostenibilità ambientale

dell'attività produttiva locale tramite modelli di produzione BIO ivi compreso l'attività di supporto e di accompagnamento dei produttori locali nelle scelte tecniche, nell'implementazione di cicli produttivi e gestionali minanti a rigenerare il suolo e la sua fertilità, favorire un'accurata gestione e educazione all'uso della risorsa idrica, ed a stimolare la conversione in coltura BIO;

d. ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività dirette alla difesa e valorizzazione dell'agrobiodiversità e delle produzioni agroalimentari tipiche anche attraverso il recupero e incentivazione delle filiere tradizionali zootecniche ed avicoltura;

e. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette a creare spazi ovvero a collaborare nella gestione di spazi altrui, con lo scopo di divulgare, distribuire e/o produrre materie prime provenienti da agricoltura biologica ed eco-sostenibile. Le linee guida di tali attività saranno basate anche sui principi della permacultura e della biodinamica, oltre che sui fondamenti di tutte le correnti di pensiero teorico pratico che hanno come obiettivo il benessere sia dell'essere umano che della terra;

INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

a. intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni immobili e mobili facente parte del patrimonio artistico-storico paesaggistico, rurale della montagna Appennino Tosco-Emiliano attraverso la realizzazione di progetti ed interventi di restauro, recupero e conservazione di detti beni, piani di riconversione rurale multifunzionale in collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati;

b. promuovere, progettare, organizzare musei diffusi, ecomusei e musei, ma anche aree archeologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura);

c. svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

9/9

2

d. promuovere, progettare, organizzare attività di merchandising ed in particolare progettare, realizzare e commercializzare oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro aventi ad oggetto beni culturali ed artistici;

e. progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali;

f. ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività dirette alla valorizzazione dei mestieri ed arti tradizionali del territorio locale ivi compreso il recupero produttivo di tradizioni manifatturiere, agricole e artigianali locali;

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

g. collaborare con istituzioni accademiche universitarie e di ricerca per realizzare studi o ricerche sull'attività dell'associazione al fine di promuoverne la replicabilità e diffonderne l'esperienza e le buone pratiche sui temi e progetti sviluppati dall'associazione;

h. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività didattica e formativa professionale, universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale afferenti alle finalità associative;

RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

a. promuovere, progettare, organizzare e realizzare qualsiasi progetto e/o attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

b. promuovere, progettare, organizzare e realizzare qualsiasi progetto e/o attività di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione e di buone pratiche inerenti le tematiche associative;

c. promuovere, progettare, organizzare e qualsiasi progetto di sviluppo e di ripristino del paesaggio rurale;

d. promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di creazione e gestione di banche dati inerenti le tematiche associative;

e. promuovere, progettare, organizzare, realizzare qualsiasi progetto e/o attività di studio e ricerca nell'ambito delle tematiche associative, anche in collaborazione con Istituti di ricerca e studio sui temi afferenti alle finalità associative;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE

SOZIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E

DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE

ARTICOLO

a. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività culturali diretti a promuovere la socialità, l'interscambio e la sana relazione tra fauna e flora per incentivare l'equilibrio di tutta la bio-diversità in ogni luogo. Favorire la creazione e lo sviluppo di gruppi, e comunità rurali ed urbane basate sull'uguaglianza dei diritti e sull'integrazione delle differenze al fine di creare pratiche inter-culturali volte all'inserimento sociale e professionale di coloro che vivono in stato di esclusione ed emarginazione;



b. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività culturali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi afferenti alle finalità associative;



c. organizzare attività educative, ricreative, sportive e di socializzazione e gestire gruppi di lavoro, di incontro per minori e giovani adulti volti a promuovere le potenzialità individuali e di gruppo al fine di rimuovere ogni ostacolo, effettivo e potenziale, per la loro crescita personale e sociale e pertanto potrà, a titolo esemplificativo, gestire centri diurni, parchi pubblici, locali di ritrovo, , strutture ed impianti sportivi di ogni genere, sale per concerti ed attività socio-culturali;

d. progettare, organizzare e gestire mostre, spettacoli, eventi, feste, sagre e momenti di svago ivi compreso ogni attività culturale, ludica e ricreativa diretta valorizzare le abilità dei bambini e creare momenti di svago in famiglia, ivi compreso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in

occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di cataloghi, riviste, quaderni, articoli, saggi, ivi compresi gli atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;

f. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti sonori, audiovisivi e multimediali;

g. promuovere, progettare, organizzare e gestire, anche tramite terzi, attività di formazione, di educazione, di didattica verso gli adulti e minori ivi compreso, ma non esclusivamente, la realizzazione di laboratori didattici, artistici, teatrali, musicali e di danza, di bricolage, di corsi e percorsi educativi per le scuole, di centri estivi per ragazzi, mostre e di happening di arte ed artigianato quali pittura, scultura, poesia, ceramica, musica, materiali riciclati;

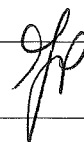
h. promuovere, progettare, organizzare e gestire attività rivolte allo sviluppo della creatività e dell'espressività in tutte le sue forme quali, a titolo esemplificativo gruppi di pittura, di ceramica, costruzione di oggetti, uso di materiali vari, riciclati;

i. promuovere, progettare, organizzare e gestire attività rivolte allo sviluppo del benessere psico-fisico della persona tramite la realizzazione di corsi e stage di meditazione, tai-chi, yoga, watsu, shiatsu, massaggio infantile;

- j. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, rassegne, cineforum, dibattiti e conferenze, film, video, cortometraggi;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare progetti ed attività riconducibile al Turismo Responsabile, Sociale e Sostenibile, anche nella forma di ricettività diffusa, e con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della toscana cercando di aumentare l'attrattività dei territori e delle comunità attraverso la promozione delle potenzialità locali, dei territori limitrofi;
- progettare, organizzare e gestire attività di turismo sportivo quali a titolo esemplificativo escursioni , trekking , sia a piedi che in bicicletta;
- promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, aventi natura turistica, quale l'organizzazione viaggi, percorsi enogastronomici ma anche visite di studio a luoghi e realtà storiche o contemporanee che mostrino pratiche di vita, di impresa, di amministrazione orientate all'eco sostenibilità, all'eco efficienza, alla biodiversità e quant'altro sia portatore di sostenibilità ambientale e sociale;
- organizzare e realizzare campi di lavoro, attività di volontariato accoglienza e formazione di volontari in servizio civile nazionale o servizio volontario europeo;
- assistenza progettuale e promozione di centri di ospitalità, ostelli, rifugi, case per ferie, campeggi, agricampeggi, agriturismi in genere ogni altra struttura turistica ricettiva, ricreativa e di ospitalità rivolta a realizzare un turismo responsabile, sostenibile e sociale;



- promuovere e/o gestire viaggi di istruzione e conoscenza, scambi culturali ivi compresi i gemellaggi attraverso la realizzazione di collaborazioni tra/con istituzioni scolastiche, formative e universitarie italiane, europee ed estere ivi compreso la realizzazione di progetti di scambi di buone pratiche, di scambi culturali e di tirocini formativi;
- progettare, organizzare, realizzare e gestire gite, viaggi ed escursioni, soggiorni climatici marini, montani e termali al fine di favorire il benessere psico-fisico della persona;

FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E AL CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA

JP

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso l'animazione teatrale, laboratori artistici e creativi, laboratori di immagine in contesti scolastici ed extra-scolastici (piazze, palestre, luoghi di aggregazione) ovvero attività espressive e di educazione informale
- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, la convivenza civile, i valori di solidarietà e rispetto delle diversità;
- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti al sostegno delle comunità educanti;
- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in

JP

generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;

OPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

a. promuovere, studiare, analizzare, progettare, valutare, organizzare e gestire la realizzazione progetti di cooperazione allo sviluppo con lo scopo di realizzare le finalità istituzionali dell'associazione dando particolare attenzione ai diritti umani, alla responsabilità sociale ed alla tutela ambientale;

b. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di accordi di cooperazione scientifica e tecnica, scambi con istituzioni nazionali ed internazionali.

SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA c), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106

a. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento di categorie deboli (disabili, donne e giovani in difficoltà, immigrati, ex-detenuti, ex-tossico dipendenti in riabilitazione, ecc.);

b. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento degli giovani neodiplomati o neolaureati nel mondo del lavoro, anche individuando nuove figure professionali o settore di attività;

- c. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività diretta all'orientamento degli studenti al mondo del lavoro attraverso collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie tramite percorsi di alternanza scuola – lavoro, tirocini formativi, stage;

RICOLTURA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N. 141, E

CESSIVE MODIFICAZIONI

- a. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento di categorie deboli (disabili, donne e giovani in difficoltà, immigrati, ex-detenuti, ex-tossico-dipendenti in riabilitazione, ecc.);

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA

- a. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, o corsi per la formazione del pubblico alla cultura della legalità, della pace, dell'internazionalismo, della mediazione del conflitto e della nonviolenza quale strumento per lo sviluppo di pace, di coesione sociale, nonché di integrazione tra le diverse culture ivi compreso la realizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari;

- b. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette a stimolare ed a sviluppare la fratellanza e la comprensione delle differenti tradizioni native e culturali.

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 266, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE

- a. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti di solidarietà e/o di attività dirette a ricreare un tessuto sociale basato sulla solidarietà e sul senso di comunità, e più specificatamente, ma a solo titolo esemplificativo, di banche del tempo, gruppi di acquisto solidale, banco alimentare, gruppi di sostegno all'invio nel paese di origine delle salme dei familiari ed in genere di sostegno reciproco tra i soci;
- b. promuovere modi di consumo e di produzione sostenibile mediante la realizzazione, organizzazione e gestione di qualsiasi iniziativa, progetto ed attività diretta a sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica e più specificatamente, ma a solo titolo esemplificativo, l'organizzazione e gestione di campagne di sensibilizzazione, di raccolta firme, di iniziative di carattere culturale e formative, di turismo responsabile, di gruppi alternativi di consumo, di banche del tempo, corsi di autocostruzione;
- c. operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
- d. progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività dirette alla promozione di processi decisionali partecipati e condivisi ed in genere qualunque forma di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva;
- e. sostenere e diffondere la tutela dei diritti umani e civili, oltre alla promozione della pace tra i popoli e la parità di trattamento, respingendo ogni forma di discriminazione sia diretta che indiretta anche mediante il ricorso alla tutela giurisdizionale, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 215 del 9.7.2003

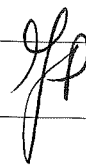
RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA.

- a. promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti di gestione di beni pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine di riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le attività statutarie.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- collaborare a qualsiasi livello con altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi;
- promuovere la costituzione di associazioni e cooperative, i cui scopi siano simili a quelli della Associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento della Associazione;



A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

l'associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessorie, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la podestà genitoriale, sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o
o consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera
ciale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.
delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
altà perseguite e le attività di interesse generale svolte.
i deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a
ra del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
omanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha
roposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione.

9/9

+

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità
stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio
stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci fruitori

sono soci fruitori le persone fisiche che usufruiscono dell'assistenza e del
stengo dell'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e
rsando una quota associativa simbolica stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci)
orni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi
intributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per
rrere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima
unione utile.



soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
ell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere
eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.
È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo
svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in
casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'Associazione secondo le modalità eventualmente previste da un regolamento
interno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,

inché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime
no emanate dagli organi dell'associazione.

comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve
essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee
programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da
inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da
comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con
lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli
associati.

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi
dissapori e contrasti con gli altri soci, anche attraverso l'incitamento all'odio,
il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la
mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota

associativa;

- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro il 15 gennaio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione

deguatamente motivata, deve essere comunicata con pec o con lettera

raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso

all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della delibera di esclusione.

Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente e

automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

ilità sociale.

risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta

per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo

semplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

ono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei revisori — se nominato ovvero se obbligato per legge —;
4. il Presidente;
5. il Segretario;
6. Il Tesoriere

JP

✱

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 — L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se obbligato di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ~~delibera sulla esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto;~~
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro socio delegato dal Presidente oppure da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i

oci sia dissenzienti che assenti.

gni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
ottoscritto dal Presidente.

l'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui
distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

n tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o
video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il
segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non
superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in
volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il
Tesoriere e il Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che abbiano svolto per almeno due anni attività di volontariato nell'associazione, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite all'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e/o a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.



Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.



La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro
iferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere
onsenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono
essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni
sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

È data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi
componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e
Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è
possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare
il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre
il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché
quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compete ogni sua attribuzione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

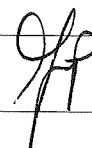
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.



SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore



NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

